

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2397)

DISEGNO DI LEGGE

approvato, in un testo unificato, dalla 12^a Commissione permanente (Industria e commercio, artigianato, commercio con l'estero) della Camera dei deputati nella seduta del 19 luglio 1967 (V. Stampati nn. 274, 1003, 1315, 1343, 1399 e 1797)

d'iniziativa dei deputati CETRULLO (274); DOSI e BIAGGI Nullo (1003); DURAND de LA PENNE (1315); STORTI, BORRA, SABATINI, BORGHI, GITTI, COLLEONI, ZANIBELLI, CANESTRARI, CENGARLE, GIRARDIN, CAVALLARI, GAGLIARDI, TOROS, BUZZI, CARRA, CERUTI, AMADEI Giuseppe, CAPPUGI, BIANCHI Gerardo, LA PENNA, ARMATO, COLASANTO, MAROTTA Vincenzo, SCALIA, SINESIO, RAMPA, CAIAZZA, COLOMBO Vittorino (1343); CERVONE, BARBA, BUFFONE (1399) e BOTTA e DEMARCHI (1797)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 1° agosto 1967*

Nuove norme concernenti il personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed il relativo trattamento di quiescenza

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I.

ABOLIZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE DELLE CAMERE DI COMMERCIO

Art. 1.

La distinzione delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura in classi, prevista dalla legge 25 maggio 1962, numero 544, è abolita.

CAPO II.

ORDINAMENTO DELLE CARRIERE

Art. 2.

È istituito il ruolo statale dei segretari generali delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo la tabella *A* allegata alla presente legge, sotto l'amministrazione ed il controllo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; tale ruolo è disciplinato dalle norme del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e, per quanto compatibili, dalle norme della legge 8 giugno 1962, n. 604, ed è formato, nella prima applicazione della legge, in base a quanto disposto dal successivo articolo 8.

I posti che si renderanno successivamente vacanti nel ruolo anzidetto saranno coperti mediante concorsi per titoli da indire dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai quali potranno partecipare i funzionari della carriera direttiva dei ruoli camerali con qualifica non inferiore a quella di capo servizio ed i funzionari della carriera direttiva degli Uffici provinciali dell'industria, commercio e artigianato con qualifica non inferiore a quella corrispondente all'ex coefficiente 500.

Alla destinazione ed all'eventuale trasferimento del personale, di cui al ruolo della tabella *A*, provvede il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere delle Camere di commercio interessate.

Art. 3.

Il personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è inquadrato nei ruoli da istituire dai rispettivi Enti, con l'approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero del tesoro, secondo la tabella tipo (tabella *B*) allegata alla presente legge, entro il termine di sei mesi dalla

data di emanazione del regolamento tipo di cui al comma successivo.

La posizione giuridica e di carriera, il trattamento economico, assistenziale e previdenziale del personale di cui al comma precedente sono disciplinati da apposito regolamento tipo da emanarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative; il personale degli attuali ruoli camerale sarà immesso nelle corrispondenti carriere e qualifiche dei ruoli da istituire, conservando la anzianità di carriera e di qualifica maturate nei ruoli di provenienza.

Per il personale delle Aziende speciali esistenti presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, si provvede con apposite tabelle organiche da approvarsi dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero del tesoro.

La promozione alla qualifica di vice segretario generale prevista dalla tabella *B* si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i capi servizio con tre anni di servizio nella qualifica.

Il regolamento tipo di cui al secondo comma del presente articolo dovrà prevedere che nelle Giunte camerale, in veste di Consigli di amministrazione per il personale camerale, partecipino tre rappresentanti del personale, nominati dalle Giunte stesse su designazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, scelti fra il personale delle stesse Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Art. 4.

I ruoli aggiunti, istituiti con la legge 3 aprile 1957, n. 233 e successive modificazioni ed integrazioni, sono soppressi.

Gli impiegati dei ruoli aggiunti, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono collocati nei corrispondenti ruoli organici camerale in qualifica pari a quella rivestita, dopo l'ultimo degli impiegati ivi iscritti alla data suddetta, conservando

la anzianità di carriera e di qualifica maturate nel ruolo di provenienza.

Gli impiegati già appartenenti ai ruoli aggiunti che, in attuazione di disposizioni legislative o per concorso, siano stati nominati in ruolo organico, conseguono a domanda, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'inquadramento più favorevole al quale avrebbero avuto diritto ai sensi del presente articolo se fossero rimasti nei predetti ruoli aggiunti, conservando a tutti gli effetti l'anzianità complessiva maturata nel ruolo aggiunto e nel ruolo organico.

Art. 5.

Con l'osservanza delle norme contenute nella legge 3 aprile 1957, n. 233 e successive modificazioni ed integrazioni, i dipendenti non di ruolo comunque in servizio presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che abbiano compiuto o compiano successivamente i periodi di servizio previsti dall'articolo 2 della predetta legge, sono collocati nella qualifica iniziale della carriera di ruolo organico corrispondente alla categoria dell'impiego non di ruolo cui appartengono.

Sono pure immessi nella qualifica iniziale della carriera di ruolo organico immediatamente superiore a quella di appartenenza i dipendenti di ruolo che, in possesso del titolo di studio occorrente, ne facciano domanda entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

I predetti impiegati vengono collocati, nell'organico della carriera superiore, dopo il personale dei ruoli aggiunti di cui al precedente articolo 4.

In conformità di quanto previsto dall'articolo 4 della legge 3 aprile 1957, n. 233, coloro i quali non siano in possesso del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti per il collocamento nel ruolo organico corrispondente alla categoria non di ruolo cui appartengono, sono collocati nel ruolo della carriera inferiore, qualora posseggano tutti i requisiti relativi.

Per il collocamento nei ruoli organici della carriera esecutiva si prescinde dal pos-

sesso del titolo di studio nei confronti di coloro i quali siano in possesso degli altri requisiti prescritti.

I collocamenti nei ruoli organici previsti dalla presente legge sono disposti in soprannumero da assorbire con le promozioni alle qualifiche di capo reparto, primo ragioniere, primo archivista e commesso, nonchè con la cessazione dal servizio.

Art. 6.

Nella prima applicazione della presente legge, i periodi di permanenza nelle qualifiche dei ruoli del personale di cui alle tabelle *B* e *C* allegate alla presente legge, richiesti per il conseguimento della qualifica superiore sono ridotti alla metà, e comunque per un massimo di trenta mesi. Tale riduzione non si applica nel caso in cui i periodi minimi di anzianità sino inferiori ad un biennio.

Il beneficio previsto dal comma precedente può concedersi per una sola volta.

Pure nella prima applicazione della presente legge, e per non più di un biennio dalla data della sua entrata in vigore, le promozioni alle qualifiche di capo reparto, di primo segretario o primo ragioniere e di primo archivista si conseguono con concorso per titoli ed esame.

Art. 7.

Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i posti vacanti nelle qualifiche iniziali delle singole carriere dei ruoli camerali sono assegnati nella misura del 50 per cento mediante concorsi interni per esami.

Entro i limiti di tempo previsti dal comma precedente, il personale ausiliario di ruolo organico che per il periodo di almeno un triennio anteriore all'entrata in vigore della presente legge abbia permanentemente espletato mansioni proprie della carriera esecutiva sprovvisto del prescritto titolo di studio può ottenere il passaggio alla qualifica iniziale della carriera esecutiva con le norme previste dal precedente articolo 5 per il personale non di ruolo.

Per l'ammissione ai concorsi di cui al primo comma si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 8.

Nella prima attuazione della presente legge, e nel termine di trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore, i funzionari della carriera direttiva degli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica pari all'ex coefficiente 670, che rivestono l'incarico di segretario generale di Camera di commercio, possono chiedere il trasferimento nel ruolo di cui alla tabella A. Per la copertura dei residui posti vacanti nel ruolo della citata tabella A, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel termine di otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, bandirà un concorso per titoli riservato ai funzionari delle carriere direttive delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli Uffici provinciali dell'industria, commercio e artigianato, che rivestano qualifiche non inferiori a quelle corrispondenti all'ex coefficiente 500 e che ricoprono l'incarico di segretario generale o di vicesegretario generale delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, da data non posteriore al 31 dicembre 1966, a seguito di deliberazione dell'Ente approvata dall'autorità tutoria.

Per la valutazione dell'anzianità di qualifica si applica, se necessario e a richiesta dell'interessato, il beneficio di cui al precedente articolo 6.

Art. 9.

La tabella organica dei direttori e dei sostituti direttori degli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato, annessa al regio decreto 25 gennaio 1937, n. 1203, e modificata con regio decreto 26 maggio 1941, n. 601, è sostituita dalla tabella C, allegata alla presente legge.

I posti di direttore aggiunto e qualifiche inferiori della tabella organica sostituita vengono mantenuti fino ad esaurimento del personale iscritti.

Il personale della tabella organica sostituita, compreso quello che non abbia chiesto il trasferimento nel ruolo della tabella A, viene inquadrato nel ruolo di cui alla tabella C, nella qualifica corrispondente a quella del ruolo di provenienza, conservando la rispettiva anzianità, compresa quella di servizio. Ove il numero dei posti delle qualifiche corrispondenti agli ex coefficienti 670, 500 e 402 risulti inferiore alle unità da inquadrare, i funzionari eccedenti sono inquadrati in soprannumero, da assorbire con la promozione dei medesimi alla qualifica superiore nonchè con la cessazione di appartenenza al ruolo.

Art. 10.

La nomina alla qualifica iniziale della carriera direttiva statale, di cui alla tabella C allegata alla presente legge, si consegue mediante concorsi per esami, ai quali sono ammessi a partecipare gli impiegati dei ruoli direttivi delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli Uffici provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato, i quali abbiano compiuto, alla data del bando che indice il concorso, almeno nove anni di effettivo servizio nella carriera.

I bandi di concorso di cui al precedente comma stabiliscono le prove scritte di esame, delle quali una di carattere teorico-pratico e la prova orale.

Agli esami orali sono ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno otto decimi nelle prove scritte, con non meno di sette decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di otto decimi.

La graduatoria è formata in base alla votazione complessiva risultante dalla somma media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Ai concorsi di cui al presente articolo possono essere ammessi gli impiegati delle carriere di concetto delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato che abbiano prestato

almeno tredici anni di effettivo servizio nelle carriere e siano muniti di laurea.

Art. 11.

Nella prima attuazione della presente legge e nel termine di otto mesi dalla data della sua entrata in vigore, il Ministero della industria, del commercio e dell'artigianato provvederà a bandire un concorso per titoli per i posti vacanti nella qualifica iniziale della tabella C, al quale saranno ammessi a partecipare i segretari generali ed i vicesegretari generali delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura aventi qualifica corrispondente a quella dei posti messi a concorso nonchè i segretari generali e i vicesegretari generali che, con almeno nove anni di effettivo servizio nella carriera direttiva, pur rivestendo qualifica inferiore, abbiano svolto le funzioni sopradette da almeno un triennio, a seguito di deliberazione dell'Ente approvata dall'autorità tutoria.

Ai concorsi di cui al precedente comma, sono ammessi a partecipare anche gli altri funzionari della carriera direttiva delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che rivestano qualifica corrispondente a quella dei posti messi a concorso, nonchè i funzionari della carriera di concetto degli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato di qualifica non inferiore a quella di ragioniere principale, che siano muniti di laurea e che abbiano svolto funzioni ispettive da almeno un quinquennio presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e i funzionari delle carriere di concetto delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato di qualifica non inferiore a quella di ragioniere principale o corrispondente, che siano muniti di laurea ed esplichino da almeno cinque anni l'incarico di ragioniere capo di Camera di commercio a seguito di deliberazione dell'Ente approvata dall'autorità tutoria; il personale proveniente dai ruoli camerali ha facoltà di riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza, il periodo di servizio prestato presso gli Enti di provenienza.

CAPO III.

MONTE PENSIONI

Art. 12.

Ai fini del trattamento di quiescenza del personale è istituita, presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma, un'azienda speciale denominata « Monte Pensioni », sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che sarà amministrata secondo le norme del regolamento di cui al precedente articolo 3, il quale stabilisce anche la misura dei contributi a carico degli Enti e del personale, le modalità e la entità del trattamento medesimo e l'indennità di buonuscita, nonchè le procedure per il passaggio al monte pensioni dei fondi di quiescenza amministrati dalle Camere di commercio e dallo Stato. È iscritto al monte pensioni il personale di cui alle tabelle A, B e C allegate alla presente legge.

Il personale in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, ed entro due anni da tale data, ha facoltà di optare per il nuovo trattamento di quiescenza nella forma pensionistica, per tutto il periodo di servizio prestato o per parte di esso.

Art. 13.

Il personale che abbia fruito del trattamento di quiescenza a carico delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli aventi diritto alla pensione nel caso di avvenuta morte di detto personale possono chiedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la iscrizione al « Monte Pensioni » di cui al precedente articolo 12.

Il personale di cui al precedente comma otterrà, come pensione annua, una somma pari alla differenza fra la pensione annua spettante in base agli anni di servizio utili a quiescenza e in conformità delle norme di cui al precedente articolo 12, determinata

secondo il regolamento tipo ivi previsto, e la rendita annua calcolata al 5 per cento del fondo liquidato all'atto del collocamento a riposo.

Le pensioni dirette e di reversibilità avranno decorrenza rispettivamente dal giorno 13 e dal giorno 6 del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

I contributi per la valutazione del servizio saranno determinati in base al 6 per cento dello stipendio annuo in vigore all'atto della presentazione della domanda, riferito alla posizione giuridica ricoperta alla data di cessazione dal servizio del personale e faranno carico ai bilanci delle Camere di commercio interessate.

CAPO IV.

COMPETENZA DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE

Art. 14.

È fatta salva la competenza riconosciuta alle Regioni a statuto speciale nella materia trattata dalla presente legge.

TABELLA A

RUOLO STATALE DEGLI ISPETTORI GENERALI E DEI SEGRETARI
GENERALI DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIA-
NATO E AGRICOLTURA

QUALIFICHE	ex-coefficiente	Numero posti
Ispettori generali	670	9
Segretario generale	670	91

Gli Ispettori generali prestano la loro opera presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il servizio ispettivo sulle Camere di commercio

TABELLA B

TABELLA ORGANICA DEL PERSONALE DELLE CAMERE
DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

QUALIFICHE	ex-coefficiente
<i>Carriera direttiva:</i>	
Vice segretario generale	550
Capo servizio	500
Capo reparto	402
Vice capo reparto	325
Primo consigliere	271
Consigliere	229
<i>Carriera di concetto:</i>	
Segretario capo o Ragioniere capo	500
Vice segretario capo o Vice ragioniere capo	402
Primo segretario o Primo ragioniere	325
Segretario o Ragioniere	271
Vice segretario o Vice ragioniere	229
Vice segretario aggiunto o vice ragioniere aggiunto	202
<i>Carriera esecutiva:</i>	
Archivista capo superiore	325
Archivista capo	271
Primo archivista	229
Archivista	202
Applicato	180
Applicato aggiunto	157
<i>Carriera personale ausiliario:</i>	
Agente tecnico superiore	180
Agente tecnico capo	173
Primo agente tecnico	163
Agente tecnico	159
Commesso capo	180
Commesso	173
Usciere capo	159
Usciere	151
Inserviente	142

TABELLA C

RUOLO STATALE DEGLI ISPETTORI E DEI DIRETTORI DEGLI
UFFICI PROVINCIALI DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E
DELL'ARTIGIANATO

QUALIFICHE	ex-coefficiente	Numero posti
Ispettore generale	670	11
Direttore capo	500	43
Direttore	402	46
		100

Gli Ispettori generali prestano la loro opera presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il servizio ispettivo sugli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.